


Ma l'aborto non è mai un diritto



*botta
& risposta*

Sono un medico e lo scritto del professor D'Agostino, comparso su Avvenire lo scorso 12 agosto, mi ha lasciato molto perplesso. Egli afferma che l'articolo 1 della legge 194/78 comporta «che l'aborto volontario in Italia non sia libero ma purtroppo lecito in alcune precise circostanze, puntualmente descritte e regolate dalla legge stessa, restando invece illecito e punibile in tutti gli altri casi». In realtà, nei primi 90 giorni di gravidanza, la legge non prevede alcuna circostanza in cui l'aborto volontario possa essere negato alla donna che ne fa richiesta. Nel secondo trimestre di gravidanza l'aborto è legalmente lecito quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita o per la salute fisica o psichica della donna, comprendendo fra i pericoli per la salute psichica, anche le rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro. Nel secondo trimestre l'aborto è lecito anche quando il pericolo per la vita o la salute della donna potrebbe essere evitato con adeguati trattamenti medici e persino quando le anomalie o malformazioni del nascituro potrebbero essere corrette completamente prima o dopo la nascita. Un aspetto importante sul quale, come medico, desidero richiamare l'attenzione del professor D'Agostino, è il fatto che la legge 194/78 non ha alcuna base medico-scientifica ed è in totale contraddizione con le possibilità della medicina moderna. Già negli anni 70 il progresso medico aveva eliminato quasi completamente la tragica necessità dell'aborto terapeutico, e perciò i medici non avevano richiesto leggi più permissive. La legge 194 è stata voluta dai politici per ragioni ideologiche ed essi l'hanno imposta alla classe medica con l'unica alternativa di una obiezione di coscienza ufficiale. Oggi, però, sempre più medici si rifiutano di fare i "servi" di una ideologia disumana che contraddice la loro vocazione. Di conseguenza i politici, guidati da considerazioni ideologiche e di opportunismo, vogliono penalizzare l'obiezione di coscienza quando, invece, dovrebbero modificare la legge 194 per renderla coerente con i dati della moderna scienza medica.

Roberto Algranati, Merano (Bz)

So bene, gentile dottor Algranati, che la lettura che è stata data della legge 194 ha fatto sì che in Italia l'aborto (in specie nei primi tre mesi di gravidanza) venga considerato un diritto insindacabile della donna. Si tratta però, a mio avviso, di una lettura forzata. Se vogliamo coordinare la lettera dell'art. 1 della legge (quello che stabilisce che lo Stato tutela la vita umana fin dal suo inizio) con la lettera dell'art. 4, che "esige" che la donna esibisca le ragioni per le quali essa ritiene che gravidanza, parto e maternità comportino un «serio pericolo per la sua salute fisica e psichica» e con quella del successivo art. 5, che impone alla donna di esternare le ragioni del suo desiderio di abortire a un medico (non a un qualsiasi operatore sociale, ma a un medico, cioè all'unico soggetto abilitato per legge a effettuare una diagnosi in tema di salute «fisica o psichica»), dovremmo concludere che la 194 non esclude la possibilità che la richiesta di aborto venga rifiutata, qualora le ragioni esibite dalla donna siano palesemente inconsistenti. Faccio un esempio (non

inventato): una donna chiede l'aborto, affermando che le sue misere condizioni economiche non le permettono di curarsi adeguatamente, si da portare avanti una gravidanza sicura, e comunque di prendersi cura del figlio dopo la sua nascita. Interviene però il padre del nascituro che dà assolute e credibili garanzie economiche alla donna, sia per il periodo di gestazione, che per l'allevamento del bambino. Se a questo punto la donna non cambia idea e continua a chiedere l'aborto, come un suo diritto in base alla legge 194, dovrebbe motivare diversamente la richiesta, dimostrando però per ciò stesso che essa intende ricorrere all'aborto solo come mezzo per la limitazione delle nascite (il che però è proibito dall'art. 1 della stessa legge). A mio avviso, in questo caso, il medico dovrebbe rifiutarsi di rilasciarle il certificato previsto dall'art. 5 o comunque dovrebbe rilasciarle un certificato che neghi l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'aborto legale (e in questo caso non vedo come si potrebbe procedere all'interruzione della gravidanza). So bene che nella prassi il medico opera invece come un mero burocrate, che raccoglie le dichiarazioni della donna, come se veicolassero verità inconfutabili, e, senza sottoporle ad alcun vaglio, le controfirma. Non ritengo però che questo modo di agire sia rispettoso, oltre che della dignità deontologica della professione medica, del doveroso rispetto che si dovrebbe di fronte al dettato di una legge dello Stato, come la 194. Sulle sue ulteriori considerazioni, sono del tutto d'accordo con lei. La saluto cordialmente.

Francesco D'Agostino

